



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI  
FISICA "ETTORE PANCINI"



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca

Repertorio n. 10930 del 07/06/2024

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

*UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN  
HOUSE E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA*

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA PER  
L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI NANO-  
TECNOLOGIE UNINANO IN VIA DI REALIZZAZIONE – CUP:  
E67G22000560001

LOTTO N. 7 - APPARECCHIATURE PER LA MICROSCOPIA  
AGGIUDICATARIO: CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO  
CIG: 9903376C66

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di giugno presso i  
locali della Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n.  
40, innanzi a me Dott.ssa Daniela Puzone, Ufficiale Rogante Sostituto di  
Ateneo, nominato con Decreto del Direttore Generale, n. 820 del  
25/09/2019, autorizzata a redigere e ricevere in forma pubblica  
amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse  
dell'Università medesima, a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di  
Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono  
costituiti:

da una parte



l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 859 del 04/11/2021 domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n.40, di seguito denominata *Università*

dall'altra

La Società CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO, nella persona del Dr. Bruno Izzo, [REDACTED] il [REDACTED], Residente [REDACTED], [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED], in qualità di Procuratore, giusta procura notarile (allegata) Rep. n. [REDACTED] del [REDACTED], raccolta n. [REDACTED] a [REDACTED], con autentica del Notaio Giovanni Ricci, della predetta Società - P.IVA e C.F. 00721920155 con sede legale Via Varesina, 162 – 20156 - Milano MI e domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima Società, di seguito denominata *Società*;

Detti comparenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che



- con Determina a contrattare della Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 949 del 27/07/2023 è stata indetta una procedura aperta, articolata in n. 14 Lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il centro di nano-tecnologie UNINANO in via di realizzazione"*, per un importo complessivo, soggetto a ribasso, pari ad Euro 7.446.050,26 oltre IVA (comprensivo degli oneri della manodopera per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, stimati in euro 141.777,33 € oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 24.717,96 oltre Iva ed oneri di smaltimento non soggetti ribasso pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA;
- con verbale di seduta pubblica del 21/11/2023 la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della Società CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO;
- con Decreto della Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 1355 del 23/11/2023 – constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nanotecnologie UNINANO in via di realizzazione"* presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, articolata in 14 Lotti - CUP E67G22000560001: per il lotto n. 7 - *Apparecchiature per la microscopia* - CIG 9903376C66, a favore del Concorrente CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO, che ha presentato

l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica recante quest'ultima un prezzo offerto pari ad euro 1.207.546,47, oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali pari ad euro 6.037,73 oltre IVA e dei costi della manodopera pari ad euro 13.726,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.448,530 oltre IVA e pertanto, per un prezzo complessivo offerto pari ad Euro 1.210.995,00 oltre IVA;

- con Decreto del Direttore Generale n. 1525 del 21/12/2023, nell'ambito della procedura di Gara 2/F/2023 per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nanotecnologie UNINANO in via di realizzazione"* presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, articolata in 14 Lotti - CUP E67G22000560001 è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace: - per il lotto n. 7 - *Apparecchiature per la microscopia* - CIG 9903376C66, a favore del Concorrente CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica recante quest'ultima un prezzo offerto pari 3 ad euro 1.207.546,47, oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali pari ad euro 6.037,73 oltre IVA e dei costi della manodopera pari ad euro 13.726,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.448,530 oltre IVA e pertanto, per un prezzo complessivo offerto pari ad Euro 1.210.995,00 oltre IVA;

- con nota prot. n. 159848 del 21/12/2023, notificata a mezzo pec in pari data, si è provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- con verbale del 29/12/2023, assunto al protocollo di Ateneo con GA n. 8 del 10/01/2024, è stato dato avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del presente contratto;

- con pec del 07/05/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 54763 del 08/05/2024, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la sospensione termini di consegna della fornitura, stabilendo che la stessa dovrà essere effettuata dal 01/10/2024 al 30/10/2024;

- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del 16/01/2024 pervenuta a mezzo pec in data 17/01/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 6695 di pari data;

- ai fini della cauzione definitiva, la Società ha trasmesso la polizza fideiussoria [REDACTED], rilasciata il [REDACTED] [REDACTED] che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara (giusta pec del 07/02/2024, assunta al protocollo con n. 16436 del 08/02/2024);

- ai fini della copertura assicurativa, la Società ha trasmesso, con pec del 07/02/2024, assunta al protocollo con n. 16436 del 08/02/2024, la polizza n.

[REDACTED] nonché appendice di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] alla predetta polizza (giusta pec del 28/02/2024, assunta al protocollo con n. 25360 del 01/03/2024), [REDACTED]  
[REDACTED]

(giusta pec del 14/05/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 58936 del 16/05/2024);

- la Società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato INPS, prot. n. INPS\_41106499 con scadenza al 23/09/2024;

- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con richiesta di informativa prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0349169\_20231109 e relativa richiesta di liberatoria provvisoria antimafia prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0349165\_20231109, in capo alla società CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO, nonché con richiesta di informativa prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0130490\_20240419 19/04/2024 e relativa richiesta di liberatoria provvisoria antimafia prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0130489\_20240419 del 19/04/2024 in capo alla predetta Società e che, trascorso il termine di 30 giorni di cui all'articolo 92 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le richieste in capo alle società, alla data della sottoscrizione del presente contratto sono ancora in corso di istruttoria, senza che sia pervenuta a questa Amministrazione alcuna comunicazione di supplemento di istruttoria ex art. 96 co. 2 del D. Lgs 159/201 e ss.mm. ii;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART.1** - La premessa che precede è patto.

**ART. 2-** L'Università affida alla Società CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo alla Fornitura delle *Apparecchiature per la microscopia*, da eseguirsi in conformità agli atti di gara ed in particolare, alle disposizioni del Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica ed al DUVRI, che formano parte integrante e si allegano materialmente al presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti.

La predetta fornitura, inoltre, sarà eseguita nel rispetto degli elaborati - già resi disponibili tra i documenti di gara - oggetto di specifica dichiarazione di accettazione resa nell'ambito della documentazione amministrativa presentata dalla Società fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.

Dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibile sul sito di Ateneo al seguente link: <https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di-comportamento> e dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Tali ultimi elaborati vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di



Amministrazione del 30/01/2024, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente Atto – l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare. Con la sottoscrizione del presente atto, la Società si impegna a collaborare con il Responsabile Unico del Progetto all'aggiornamento periodico del DUVRI in funzione dell'evoluzione della fornitura.

La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del predetto Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Società con il presente atto, accetta così come formulate dall'Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

**ART. 3** – L'espletamento della fornitura dovrà avvenire secondo le modalità riportate all'art. 8 del Capitolato tecnico. Le Parti prendono atto che, termini di consegna della fornitura di cui al verbale di avvio dell'esecuzione, sottoscritto in data 29/12/2023, sono sospesi su autorizzazione del Responsabile del Procedimento con nuova decorrenza dal 01/10/2024 al 30/10/2024.

Le prestazioni rese in attuazione del predetto verbale di esecuzione anticipata del 29/12/2023 acquisito al Protocollo di Ateneo con GA n. 8 del 10/01/2024, sono regolate, ai fini del pagamento, dalle disposizioni del presente contratto.

**ART. 4** - La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato tecnico.

**ART. 5** - L'Università erogherà a fronte dell'esecuzione dell'appalto l'importo contrattuale pari ad Euro 1.210.995,00 oltre IVA come per legge (comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali pari ad euro 6.037,73 oltre IVA, dei costi della manodopera pari ad euro 13.726,40 oltre IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.448,530 oltre IVA).

**ART. 5 bis** - In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia per il soggetto aggiudicatario, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 1) del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale riportata *infra*, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

**ART. 6** - Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Tecnico, i Referenti dell'appalto sono il sig. [REDACTED]

[REDACTED] e la [REDACTED]  
[REDACTED]

**ART. 7 -** Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'esecuzione della fornitura sono demandati al Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona del Ing. Massimo Bellucci, e-mail massimo.bellucci@unina.it, pec: massimo.bellucci@personalepec.unina.it. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato dal Decreto del MIT n. 49 del 07/03/2018.

**ART. 8 -** Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Tecnico.

**ART. 9 –** La Società non potrà subappaltare, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara.

**ART. 10 -** Ai sensi dell'art 15 del Capitolato Tecnico, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al momento del completamento della fornitura.

**ART. 11 –** La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 21 del Capitolato Tecnico al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente P.I.A.O. e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

**ART. 12** - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 13** - Con la firma del presente atto, la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, assicurando il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi.

La Società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

**ART. 14** – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità

dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**ART. 15** – La Società dichiara di eleggere il proprio domicilio ai seguenti recapiti pec: carlzeiss@pec.it, email: tender.it@zeiss.com, telefono: 0293773-338-244-352-476-369; fax: 0293773645 dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 16** – Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue: - la Società dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo della Area Attività contrattuale (VC8YJD) intestando la stessa all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Partita IVA 00876220633 e riportando obbligatoriamente il CUP: E67G22000560001, il relativo CIG, l'indicazione del lotto di riferimento e del contratto. La Società potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile Unico del Progetto. La fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto trasmetterà l'attestazione di regolare esecuzione al Responsabile Unico di Progetto ai fini della conferma e, successivamente, alla Società per l'emissione della fattura; la Società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al



presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte della stessa dell'iter sopra stabilito.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 16 del Capitolato Tecnico, mediante bonifico, sul seguente conto corrente bancario: n. [REDACTED]

Le persone abilitate ad operare su detto conto sono:

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica. Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

**ART. 17** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della società le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di

aggiudicazione sulla guri e sui quotidiani da rimborsare all'Università entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della medesima.

**ART. 18** – La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti agli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

**ART. 19** – La Società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. Le parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa

autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La Società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it).

La Società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato con D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

**ART. 20** - La Società prende atto che, ai sensi del vigente P.I.A.O., Appendice\_2\_3\_C\_2023, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al

regolare espletamento della fornitura, il presente contratto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

**ART. 21** – La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto.

**ART. 22** – La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle

prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle

prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti,

a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora

sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì, regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante *"Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed delle forniture in Campania"* tesa a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero di ventitré pagine a video e la ventiquattresima fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013.

Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Dott. Bruno Izzo, Dott.ssa Daniela Puzone.

